

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DI PISTA IN ASFALTO PARCHEGGIO ESTERNO

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

SKYLINE S.r.l., con sede in 40064 - Ozzano dell'Emilia (BO), Via Sabbionara n. 5, C.F. 00829170620, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Stefano Landi, di seguito denominata "CONCEDENTE",

E

Sig./Ditta:			
Residente a:	CAP:	In Via:	N°
Cell:	E-mail:		
Codice Fiscale:	Partita IVA:		
Codice destinatario SDI	o indirizzo PEC		

In seguito denominato "UTENTE"

PREMESSO

- che il CONCEDENTE è proprietario del complesso immobiliare ad uso Aviosuperficie sito in comune di Ozzano dell'Emilia, (BO), Via Sabbionara n. 5;
- che l'UTENTE è proprietario od esercente del velivolo [redacted] marche [redacted]
- che i regolamenti allegati al presente accordo "ALLEGATO 1, (Regolamento dell'Aviosuperficie) ed ALLEGATO 2, (Regolamento sull'uso della corsia di rullaggio e della pista in asfalto) sono parte integrante dello stesso e vengono sottoscritti per integrale accettazione dall'UTENTE,

ciò premesso dalle parti,
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:

1) OGGETTO DEL CONTRATTO:

Il CONCEDENTE concede all'UTENTE di utilizzare in via non esclusiva la pista di volo in asfalto sita all'interno del complesso immobiliare, per l'approdo ed il decollo del velivolo sopra identificato. L'utilizzo della pista potrà avvenire nei giorni di apertura del complesso, così come indicato nei regolamenti allegati ed, in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni ivi fissate e delle vigenti normative. Il presente contratto è strettamente personale e non può essere oggetto di cessione. L'UTENTE non potrà sostituire altri nell'utilizzo della pista, neppure a titolo gratuito, pena la decadenza di pieno diritto della concessione.

2) DURATA:

La durata della presente concessione è pattuita in mesi 12 (dodici) con decorrenza dal [redacted] al [redacted] e con tacito rinnovo alla scadenza, per ulteriori mesi 12 (dodici), ove non intervenga disdetta, da una delle due parti, da inviarsi entro giorni 30 (trenta) prima della scadenza e da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R da affidare agli uffici postali ed in questo caso farà fede il timbro di accettazione da parte dell'Ente Postale.

3) FACOLTA' DI RECESSO:

E' data facoltà a ciascuna delle parti di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con preavviso di giorni 30 (trenta), da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R da affidare agli uffici postali. Farà fede il timbro di accettazione da parte dell'Ente Postale. Eventuali canoni già pagati per periodo più lungo, verranno restituiti pro rata non utilizzata, escludendo ovviamente dal conteggio il periodo di preavviso. La richiesta di recesso da parte del CONCEDENTE potrà avvenire a suo insindacabile giudizio e senza giusta causa.

Sigla Utente
[redacted]

Sigla Skyline Srl
[redacted]

4) CORRISPETTIVO:

Il corrispettivo annuo per l'utilizzo della pista viene concordemente fissato in Euro [redacted] + Iva 22%, da pagare in rate semestrali anticipate di Euro [redacted] + Iva 22% (l'importo corrisponde al 50% della tariffa per ricovero in hangar) entro i primi 5 giorni dal ricevimento della fattura.

Le parti convengono sin d'ora, ove il contratto si rinnovi tacitamente, come previsto nella clausola 2), che a far tempo dall'inizio di ogni anno, il corrispettivo potrà essere automaticamente aggiornato, a semplice comunicazione del CONCEDENTE, attraverso la pubblica esposizione delle nuove tariffe, con un aumento percentuale massimo pari al 10% dell'importo pagato l'anno precedente, che l'UTENTE dichiara sin d'ora di conoscere o presumere ed accettare espressamente.

Il mancato pagamento del corrispettivo nei termini di cui sopra, comporterà per l'UTENTE il recesso automatico del presente contratto ed il Concedente sarà quindi autorizzato a rimuovere il velivolo. In tal caso il Concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura che potrebbe subire il velivolo.

5) OBBLIGHI DEL CONCEDENTE:

Il CONCEDENTE si impegna a svolgere tutte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della pista in asfalto e della corsia di rullaggio, al fine di mantenerle idonee all'uso convenuto.

L'UTENTE prende atto che è esclusa ogni obbligazione del CONCEDENTE in ordine alla custodia del velivolo, anche se ricoverato all'interno delle aviorimesse.

6) OBBLIGHI DELL'UTENTE:

L'UTENTE si obbliga per la durata del contratto:

- A rispettare quanto previsto dal presente contratto, nel "Regolamento dell'Aviosuperficie" e nel "Regolamento sull'uso della corsia di rullaggio e della pista in asfalto".
- Alla stipulazione della necessaria assicurazione del velivolo contro responsabilità civile verso terzi.
- A fornire al CONCEDENTE, a sua richiesta, copia del certificato di immatricolazione e di assicurazione del velivolo.
- Ad utilizzare lo spazio per il ricovero sotto la propria esclusiva responsabilità, rinunciando, conseguentemente, sin da ora a richiedere al CONCEDENTE il risarcimento di ogni e qualsiasi danno eventualmente occorso al velivolo, ai suoi componenti e/o alla pertinente attrezzatura e strumentazione.

7) DIRITTO DI RITENZIONE:

Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito, ed in ogni caso, il mancato adempimento degli obblighi del contratto da parte dell'UTENTE, ove risulti causativo di danno per il CONCEDENTE, comporterà per il CONCEDENTE, la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sul velivolo di proprietà dell'UTENTE e ciò fino alla definizione di ogni pendenza.

8) MOVIMENTAZIONE DEL VELIVOLO:

L'UTENTE autorizza sin d'ora il CONCEDENTE alla movimentazione del proprio velivolo ed eventualmente al posizionamento dello stesso sui piazzali esterni delle aviorimesse nei seguenti casi:

- Recesso dal presente contratto da parte del CONCEDENTE.
- Scadenza dei termini contrattuali o mancato pagamento del canone entro i termini previsti.
- Manifestazioni aeree, mostre ed altre manifestazioni.

L'UTENTE autorizza sin d'ora il CONCEDENTE od altri Utenti, alla movimentazione del proprio velivolo ed eventualmente al posizionamento dello stesso sui piazzali esterni, per il tempo necessario alla movimentazione di altri velivoli ricoverati posteriormente al suo.

L'UTENTE rinuncia sin d'ora a richiedere al CONCEDENTE il risarcimento di ogni e qualsiasi danno eventualmente occorso al velivolo, anche di natura meteorologica (per es. grandine, neve o vento), durante il suo stazionamento sui piazzali esterni delle aviorimesse e/o qualsiasi danno eventualmente occorso al velivolo, per una impropria movimentazione di altri velivoli, effettuata da Utenti, all'interno o all'esterno dell'aviorimessa.

9) CONTROLLI

Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di esercitare, personalmente o a mezzo mandatario, ogni controllo al fine di constatare le modalità d'uso da parte dell'UTENTE.

Sigla Utente
[redacted]

Sigla Skyline Srl
[redacted]

10) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:

Le clausole del presente contratto sono tutte interdipendenti ed essenziali, per cui la inosservanza di anche una sola di esse produrrà per il CONCEDENTE la facoltà di ritenere risolto il contratto a norma dell'art. 1456 c.c., decorsi giorni dieci dall'avvenuta contestazione.

In particolare, fatto salvo il risarcimento del danno, produrranno la risoluzione di diritto del contratto:

- La cessione a qualunque titolo del presente contratto.
- La violazione anche di un sol punto, degli allegati "Regolamento dell'Aviosuperficie" e "Regolamento sull'uso della pista".
- Il mancato pagamento del canone nei termini contrattuali previsti.
- L'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 7.
- Lo svolgimento di qualsiasi attività didattica se non espressamente autorizzata.

11) MODIFICHE AL CONTRATTO:

Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere pattuite ed accettate per iscritto da entrambe le parti, eccezion fatta per gli aggiornamenti automatici del corrispettivo di cui alla clausola 5, secondo capoverso.

12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

L'UTENTE, a norma della legge 31.12.1996, n° 675 e successive modificazioni, autorizza il CONCEDENTE alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione dei propri dati personali contenuti nel presente documento.

13) FORO COMPETENTE:

Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo, sarà competente, in esclusiva, il Foro di Bologna.

Letto e sottoscritto, Ozzano dell'Emilia

L'UTENTE

SKYLINE S.r.l.

L'utente sottoscrive per espressa approvazione ex art. 1341 co. 2 C.C. delle clausole n° 1 (Oggetto del contratto), n° 2 (Durata), n° 3 (Facoltà di recesso), n° 4 (Corrispettivo), n° 5 (Obblighi del concedente), n° 6 (Obblighi dell'Utente), n° 7 (Diritto di ritenzione), n° 8 (Movimentazione del velivolo), n° 10 (Clausola risolutiva espressa), n° 13 (Foro competente).

L'UTENTE

PAGAMENTI

(indicare con una crocetta e firmare il tipo di pagamento prescelto)

TRAMITE ADDEBITO CON CARTA DI CREDITO

L'UTENTE autorizza SKYLINE S.r.l. ad addebitare l'importo del corrispettivo indicato al punto 5 del presente contratto sulla seguente carta di credito tipo: n. Scadenza: ed autorizza SKYLINE S.r.l. ad addebitare automaticamente gli importi, anche per i taciti rinnovi, fino a ricevimento di un eventuale recesso, in forma scritta, dalla suddetta autorizzazione.

TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Il corrispettivo dovuto, nei termini previsti al punto 5 del contratto, sarà versato tramite bonifico bancario a favore di Skyline S.r.l. a :

CREDEM S.p.A.

Filiale di San Lazzaro di Savena - BO

Cod. IBAN IT72 N030 3237 0700 1000 0000 305

TRAMITE ASSEGNO DI CONTO CORRENTE

Ozzano dell'Emilia Firma